

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA

Fac-simile di statuto utilizzabile dalle Confraternite di Misericordia <i>Versione al 1.1.2018</i>	Fac-simile di statuto con modifiche per adeguamento a CTS <i>Versione al 20.11.2018</i>	NOTE e SPIEGAZIONI <i>In carattere corsivo ad uso del Notaio, in normale l'illustrazione ad uso interno</i>
<p>PREMESSA</p> <p><i>Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che “. ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.</i></p>	<p>PREMESSA</p> <p><i>Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che “. ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.</i></p>	



CAPO I		
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA		
Articolo 1	Articolo 1 - Denominazione	
È costituita in XXXXXXXXX l'Associazione dal titolo "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI XXXXXXXXX" con sede in XXXXXXXXX, Diocesi di XXXXXXXXXXXXX.	È costituita in XXXXXXXXX l'Associazione ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI XXXXXXXXX ODV " con sede in XXXXXXXXX, Diocesi di XXXXXXXXXXXXX.	<i>Conforme con art.12 CTS</i>
Articolo - 2	Articolo 2 - Principi ispiratori	
La Misericordia di XXXXXXXXX è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle collettività	La Misericordia di XXXXXXXXX è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità	<i>Modifiche apportate per un inquadramento giuridico coerente a contestualizzare la Confraternita nel nuovo quadro normativo derivante</i>



<p>contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche. La Misericordia è Onlus di diritto ai sensi dell'art.10 comma 8 del decreto legislativo n.460 del 1997.</p>	<p>contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.</p>	<p><i>dalla Riforma</i></p>
<p>Articolo - 3</p>	<p>Articolo 3 – Elementi giuridici</p>	
<p>La Misericordia di Xxxxxxxx è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile, con possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. La Misericordia è, secondo</p>	<p>La Misericordia di Xxxxxxxx è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.</p> <p>La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione</p>	<p><i>Modifiche apportate per un inquadramento giuridico coerente a contestualizzare la Confraternita nel nuovo quadro normativo derivante dalla Riforma</i></p>

l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.	di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.	Questa modifica precisa meglio i riferimenti canonici.
La Misericordia non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.		
Articolo 4	Articolo 4 – Finalità	
Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione	Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione	

<p>con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.</p>	<p>con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.</p>	
<p>In particolare la Confraternita raggiunge gli scopi sociali anche attraverso:</p>	<p>In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche,</p>	<p><i>Coerente con art. 5 CTS</i></p>



	solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:	
a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di pratica del culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";	a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";	
b) il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;	b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. b)
e) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;		
d) l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;	c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. a) e c)

	accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;	
e) la donazione di organi;	d) la donazione di organi;	
f) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile e Ambientale;	e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. e)
g) iniziative di formazione, informazione, cultura, ricreazione, istruzione, sport;	f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. d)
	g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. g) e l)

	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. i)
	i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. k)
	j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. t)
h) la protezione dell'infanzia	k) la protezione dell'infanzia	

abbandonata;	abbandonata;	
	l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. q)
	m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. r)
	n) iniziative di agricoltura sociale;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. s)
i) l'erogazione di sussidi ed elargizioni a persone colpite da indigenza ed infermità anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito;	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. u)
j) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico;	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. f) e z)

	riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. n) e o)
	r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	Riprende il testo dell'art.5 CTS, lett. v) e W)
k) — la pubblicazione e divulgazione di bollettini di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere;		[Considerare ed eventualmente integrare, se necessario, le attività sopra riportate con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del dlgs 117 del 3 agosto 2017];
l) — tutte le operazioni finanziarie,		

<p>mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.</p>		
	<p>La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.</p>	<p><i>Coerente con art. 6 CTS</i></p> <p>Si recuperano qui di seguito alcune "attività diverse", elencate nei nostri statuti, che non rientrano tra quelle annoverate all'art. 5 del CTS</p>

	A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:	
	a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;	
	b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.	
	
	z) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.	<i>Integrazione coerente con Circolare Ministero Lavoro ottobre 2018</i>
Articolo - 5	Articolo 5 – Attività di formazione	
La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante	La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante	



<p>opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p>	<p>opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p>	
<p>Articolo - 6</p>	<p>Articolo 6 - Sezioni</p>	
<p>Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di</p>	<p>Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.</p>	

attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.		
Articolo - 7	Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".	In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".	
Articolo - 8	Articolo 8 - Stemma	
Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla	Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla	



Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche	
Articolo - 9	Articolo 9 - Veste	
La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
Articolo - 10	Articolo 10 – Adesione alla	



	Confederazione Nazionale	
<p>La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.</p> <p>Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di</p>	<p>La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.</p> <p>Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.</p>	



necessità.		
Articolo - 11	Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni	
Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare nè aderire ad	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà	



iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.	partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.	
Articolo - 12	Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro	
La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:	La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:	
a) quote e contributi degli iscritti;	a) quote e contributi degli iscritti;	
b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;	b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;	
c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;	c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
d) contributi comunitari e di organismi internazionali;	d) contributi comunitari e di organismi internazionali;	

e) donazioni e lasciti testamentari;	e) donazioni e lasciti testamentari;	
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.	<i>Integrazione necessaria a creare un riferimento più evidente agli artt. 55-56-57 CTS</i>
	Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:	<i>Coerente con art. 6 CTS</i>
g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;	g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;	
h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;	h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;	
i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante	i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante	

partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.	partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.	
La Confraternita non può distribuire neanche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve, od altre somme conferite a titolo di capitale durante la vita dell'ente, (in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori)¹, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta per legge. Ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali	La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.	

¹ Formula prevista dal decreto MEF 19 novembre 2012 , n. 200 per l'agevolazione IMU.



<p>direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale)².</p>		
<p>Le opere caritative prestate dagli iscritti sono gratuite.</p>	<p>Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.</p>	<p>Importante: Confratelli = iscritti (vedere art. 15)</p>
<p>Articolo - 13</p>	<p>Articolo 13 – Il volontario</p>	<p>Articolo - 13</p>
<p>Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella</p>	<p>Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella</p>	

^{2 2} Formula prevista dal decreto MEF 19 novembre 2012 , n. 200 per l'agevolazione IMU.



<p>coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.</p>	<p>coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.</p>	
	<p>La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.</p>	<p>Coerente con art.17 CTS, comma 1</p>
	<p>L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.</p>	<p>Art. 17 CTS comma 3</p>
	<p>La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>Art. 17 CTS comma 3</p>

	<p>La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.</p>	<p><i>Art. 17 CTS comma 5</i></p>
	<p>La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p> <p>La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito</p>	<p><i>Coerente con art.8 CTS</i></p>

	regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.	
Articolo - 14	Articolo 14 – Gruppi operativi	Articolo - 14
La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia; reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.	<p>La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.</p> <p>La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.</p> <p>Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.</p>	<p><i>Formulazione maggiormente coerente ai principi di apertura e collaborazione del CTS</i></p> <p>Queste modifiche sono funzionali a trovare applicazione in ogni nostra associata, anche laddove la donazione del sangue non sia tradizionalmente svolta dalla Fratres ma da altre associazioni.</p> <p>Inoltre si introduce un riferimento alle "GeMMe" quale stimolo alla costituzione di gruppi giovanili strutturati in tutte le Misericordie.</p>

CAPO - II	CAPO - II	
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E	
CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	
Articolo - 15	Articolo 15 - Iscrizione	
Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si suddividono in tre categorie:	Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.	
a) Confratelli aspiranti;	[EVENTUALE] Questi si suddividono in due categorie:	<i>Coerentemente con la procedura prevista dall'art. 23 CTS occorre specificare che gli aspiranti non sono ancora soci/aderenti.</i>



		<p><i>Lo statuto consente alle Confraternite:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. di prevedere una sola figura di socio "effettivo".</i> <i>2. di affiancare al socio "effettivo", anche il socio "buonavoglia" che partecipa alla vita associativa contribuendo materialmente al suo sostenimento e partecipando alla governance attivamente e, secondo quanto previsto dallo statuto, anche passivamente, ma senza svolgere funzioni di volontariato.</i> <p><i>La parte celeste è, quindi, eventuale</i></p>
b) Confratelli effettivi;	a) Confratelli effettivi;	
c) Confratelli sostenitori.	b) Confratelli buonavoglia.	
L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile	L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima	

<p>conferma o revoca la decisione del Governatore con provvedimento definitivo.</p> <p>Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso</p>	<p>riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.</p> <p>Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello,</p>	<p><i>Precisazione coerente con la procedura e le prescrizioni degli artt. 23 e 24 CTS</i></p>
--	---	--

<p>alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.</p>	<p>iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.</p>	
<p>L'associazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.</p>	<p>L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa..</p>	<p><i>Termine maggiormente coerente con terminologia CTS</i></p>
	<p>I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.</p> <p>Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione</p>	<p><i>Integrazione coerente con Circolare Ministero Lavoro ottobre 2018</i></p> <p>Nel recepire questa indicazione normativa abbiamo comunque ritenuto necessario fissare statutariamente alcune limitazioni all'utilizzo improprio delle informazioni acquisite, soprattutto considerando i rischi connessi all'utilizzo spregiudicato dei "social"</p>

	richiesta e si impegna a non divulgarla	
Articolo - 16	Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli	
I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui al capo II, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di sei mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età i Confratelli passano alla categoria degli Effettivi. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. I Confratelli aspiranti partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.	Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.	E' necessario distinguere gli aspiranti dai soci/aderenti, dando però certezza al percorso di adesione. <i>Precisazioni coerenti con la procedura e le prescrizioni degli artt. 23 e 24 CTS</i>



<p>I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e possono essere eletti.</p> <p>I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle</p>	<p>I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.</p> <p>I Confratelli buonavoglia non compiono il periodo di aspirantato. Sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per</p>	<p><i>Precisazione coerente con la procedura e le prescrizioni degli artt. 23 e 24 CTS</i></p> <p>Il prolungamento del tempo per essere eleggibili è una elemento di maggior garanzia di condivisione dei principi e degli scopi della Misericordia</p> <p>La figura dei ""buonavoglia" sostituisce quella dei "soci sostenitori" e la loro istituzione è rimessa alla volontà di</p>
---	---	---

<p>contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea ed acquistano diritto di voto e di elezione passiva dopo sei mesi di iscrizione al sodalizio.</p>	<p>tale categoria. I Confratelli buonavoglia partecipano all'Assemblea, godono del diritto di voto attivo dopo un anno dalla loro adesione ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.</p> <p>La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.</p>	<p>ciascuna Misericordia, anche in funzione delle specifiche tradizioni. I "buonavoglia" sono soci a tutti gli effetti e mutuano i diritti di partecipazione e di elettorato degli "effettivi".</p> <p>La figura del "sostenitore" resta esterna: non è socio, non ha tessere sociali; non versa quote (solo eventuali oblazioni). Questa figura può consentire di recuperare anche le antiche forme di "adesione post-mortem", non più sostenibili.</p>
<p>Articolo - 17</p>	<p>Articolo 17 –Requisiti di iscrizione</p>	
<p>Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali. I Confratelli si impegnano a sostenere</p>	<p>Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a</p>	<p><i>La nuova versione del testo consente di superare un limite che potrebbe risultare contrario ai principi di apertura</i></p>

<p>moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.</p>	<p>sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.</p> <p>La quota o contributo associativo è intrasmissibile.</p>	<p><i>e democraticità del CTS</i></p> <p><i>Chiarimento necessario alla luce del nuovo disposto del dlgs 117/2017</i></p>
<p>Articolo - 18</p>		
<p>La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa.</p>		
<p>CAPO III</p>	<p>CAPO III</p>	
<p>DISCIPLINA E DOVERI DEI</p>	<p>DISCIPLINA E DOVERI DEI</p>	



CONFRATELLI	CONFRATELLI	
Articolo - 19	Articolo - 18 – Doveri dei confratelli	
Gli iscritti alla Confraternita devono:	Gli iscritti alla Confraternita devono:	
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;	a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;	
b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;	b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;	
c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;	c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;	
d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;	d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;	
e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;	e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;	



f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;	f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;	
g) assolvere al pagamento della quota associativa.	g) assolvere al pagamento della quota associativa.	
Articolo - 20	Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari	
I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:	I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:	
a) ammonizione;	a) ammonizione;	
b) sospensione a tempo determinato;	b) sospensione a tempo determinato;	
c) decadenza;	c) decadenza;	
d) esclusione;	d) esclusione;	
La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) b) è del	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è	



<p>Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo, mentre per i punti c) e d) la competenza è dell'assemblea dei Confratelli e valgono le disposizioni del successivo art. 21.</p>	<p>del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.</p> <p>La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.</p>	<p><i>Precisazione necessaria per distinguere le competenze dell'Assemblea in coerenza con quanto previsto da art. 25 CTS</i></p>
<p>Articolo – 21</p>	<p>Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto</p>	
<p>La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma Scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo</p>	<p>La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo</p>	

<p>diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 19 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.</p>	<p>diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.</p>	
<p>I provvedimenti di decadenza e di</p>	<p>I provvedimenti di decadenza e di</p>	



<p>esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di</p>	<p>esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di</p>	
---	---	--

cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza. Contro il provvedimento di decadenza o esclusione l'Interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 60 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.	
CAPO IV	CAPO IV	
ORGANI DELLA CONFRATERNITA	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
Articolo - 22	Articolo 21 – Gli organi	
Sono organi della Confraternita:	Sono organi della Confraternita:	
a) L'Assemblea;	a) L'Assemblea;	
b) Il Magistrato;	b) Il Magistrato;	
e) Il Governatore;	e) Il Governatore;	
d) Il Collegio Probivirale;	d) Il Collegio Probivirale;	



e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;	e) L'organo di controllo.	<i>Nuovo organo introdotto da art. 30 CTS</i>
	L'ASSEMBLEA	
Articolo - 23	Articolo 22 - Composizione	
L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e da quei sostenitori iscritti al Sodalizio da oltre sei mesi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.	L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e da quei sostenitori iscritti al Sodalizio da oltre sei mesi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.	
Articolo - 24	Articolo 23 – Assemblea ordinaria	
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone	<i>Terminologia conforme ad art. 13 CTS</i> <i>Precisazione importante per assicurare massima trasparenza, partecipazione</i>



<p>convocata dal Governatore con affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.</p>	<p>massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non</p>	<p><i>e democraticità ai processi interni dell'Associazione, secondo i principi del CTS</i></p>
---	--	---

	inferiore a 10 giorni.	
Articolo - 25	Articolo 24 – Assemblea straordinaria	
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:	L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:	
a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi ovvero dei confratelli sostenitori;	a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi ovvero dei confratelli sostenitori;	
b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;	b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;	
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;	c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;	



<p>d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 24.</p>	<p>d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.</p>	
<p>Articolo 26</p>	<p>Articolo 25 – Quorum costitutivo</p>	
<p>L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere</p>	<p>L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere</p>	

portatore di più di una delega.	portatore di più di una delega.	
Articolo - 27	Articolo 26 – Quorum deliberativo	
L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il rendiconto economico e finanziario non hanno diritto di voto. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 44.	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.	
Articolo - 28	Articolo 27 – Attribuzioni	
L'Assemblea ha il compito di:	L'Assemblea ha il compito di:	
a) deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con	



<p>nelle forme previste dalla normativa vigente corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico-finanziario;</p>	<p>le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;</p>	<p><i>Integrazione necessaria per il nuovo organo introdotto da art. 30 CTS</i></p>
<p>b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;</p>	<p>b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;</p>	
<p>c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;</p>	<p>c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;</p>	
	<p>d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</p>	<p><i>Integrazione necessaria per il nuovo organo introdotto da art. 30 CTS</i></p>

d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;	e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia , sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;	
e) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.45;	f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;	
f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;	g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;	
g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;	h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;	
h) nominare e revocare il professionista abilitato alla revisione contabile, ove previsto dalla legge o	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei	

deliberato dall'Assemblea stessa.	loro confronti.	
	IL MAGISTRATO	
Articolo - 29	Articolo 28 - Attribuzioni	
Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.	Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.	
In particolare:	In particolare:	
a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;	a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;	<i>Integrazione coerente con Circolare Ministero Lavoro ottobre 2018 (vedi art. 4 ultimo comma)</i>
b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e	b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e	

documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;	documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;	
c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al difuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 34.	c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al difuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;	
d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;	d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;	<i>Precisazione necessaria per distinguerli dal regolamento di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 25 CTS</i>
e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i	e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei	<i>Precisazione necessaria ai fini della qualificazione e distinzione dei ruoli in</i>

relativi provvedimenti;	collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;	seno all'Associazione, coerentemente con i principi del CTS
f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;	f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;	
g) delibera sul passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'art. 16;		
h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;		
i) predisporre il rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	g) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	Conforme a art. 13 CTS
l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di	h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di	

donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;	donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;	
m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;	i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;	
n) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli;	l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli aspiranti e sostenitori ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;	<i>Integrazione necessaria in conseguenza delle precisazioni e novità introdotte negli artt. precedenti in coerenza con i principi del CTS</i>
	m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;	Semplice spostamento, per coerenza sequenziale del testo
o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei	n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei	

Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;	Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;	
p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi e sostenitori;	o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi e sostenitori;	
q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;	p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;	
r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che	q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che	

dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;	dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;	
s) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;	r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;	
t) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell'art. 34, il Segretario;		
u) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;	s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;	
v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della	t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della	

Confraternita;	Confraternita;	
	u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;	<i>Precisazione necessaria ai sensi dell'art. 15 CTS</i>
z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.	v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.	
Articolo - 30	Articolo 29 - Composizione	
Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.	Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.	
Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado	Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto	<i>Integrazione necessaria per evitare il rischio di "concentrazione" in pochi soggetti del potere decisionale e di controllo ed assicurare quindi pieno</i>

<p>nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.</p>	<p>grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p>	<p><i>rispetto della democraticità dell'Ente, secondo i principi del CTS</i></p> <p><i>Precisazione per nuovo organo introdotto da art. 30 CTS</i></p>
<p>Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.</p>	<p>Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.</p>	
<p>Articolo - 31</p>	<p>Articolo 30 - Adunanze</p>	
<p>Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale</p>	<p>Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale</p>	

<p>delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei</p>	<p>delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei</p>	
--	--	--

componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.	componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.	
	Il Governatore	
Articolo - 32	Articolo 31 - – Attribuzioni	
Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.	Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.	
In particolare il Governatore:	In particolare il Governatore:	
a) vigila per la tutela delle ragioni degli	a) vigila per la tutela delle ragioni degli	



interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;	interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;	
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;	b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;	
c) attua le deliberazioni del Magistrato;	c) attua le deliberazioni del Magistrato;	
d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;	d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;	
e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;	e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;	
f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;	f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;	
g) prende ogni provvedimento	g) prende ogni provvedimento	



d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.	d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.	
	Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.	Requisito di indipendenza conforme all'art.26, comma 3
Articolo - 33	Articolo 32 - – Il Vicegovernatore	
Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno	Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno	

affidargli.	affidargli.	
Articolo - 34	Articolo 33 - Il Segretario	
<p>Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne al</p>	<p>Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il</p>	<p><i>Conforme a art. 13 CTS</i></p> <p><i>Innovazione introdotta da art. 26 CTS</i></p>



Magistrato stesso.	segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.	
Articolo 35	Articolo 34 - L'Amministratore	
L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.	L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.	
Articolo - 36	Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali	
Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove	



<p>in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.</p>	<p>in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.</p>	
	<p>Il Collegio Probivirale</p>	
<p>Articolo 37</p>	<p>Articolo 36 – Composizione e attribuzioni</p>	
<p>Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per</p>	<p>Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per</p>	

<p>l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2, 3 e 4. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.</p>	<p>l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.</p>	
<p>In particolare:</p>	<p>In particolare:</p>	
<p>a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;</p>	<p>a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;</p>	
<p>b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione nazionale delle</p>	<p>b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;</p>	<p><i>Specifico necessaria per consentire il coordinamento e la verifica delle norme anche in relazione all'appartenenza comune alla RETE</i></p>



Misericordie d'Italia;		
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;	c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;	
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;	d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;	
e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 47 commi 1 e 2.	e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.	
Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due	Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due	

componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.	componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.	
	Esso tiene il libro delle proprie adunanze.	Specificazione necessaria ai sensi dell'art. 15 CTS
	Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo	
Articolo - 38	Articolo 37 – Composizione e attribuzioni	
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2, 3 e 4. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il	La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci	<p>Precisazione necessaria ai sensi dell'art. 30 CTS</p> <p>Questa formulazione mantiene la funzione del Collegio sindaci revisori fin quando diviene necessaria la nomina di uno specifico Organo di Controllo</p>

<p>Vice Presidente ed il Segretario. Qualora obbligatorio e ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori contabili nominata dall'Assemblea stessa.</p>	<p>Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.</p>	
<p>I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.</p>	<p>I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.</p>	
<p>Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.</p>	<p>Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.</p>	
<p>I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il</p>	<p>I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il</p>	

<p>Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.</p>	<p>Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.</p>	
	<p>Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.</p> <p>L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non</p>	<p><i>Organo di Controllo introdotto conformemente all'art. 30 CT</i></p>

	<p>vengono superati.</p> <p>Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.</p> <p>Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno</p> <p>dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.</p> <p>L'Organo di controllo svolge anche</p>	
--	---	--

	<p>funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.</p> <p>L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.</p>	
Articolo - 39	Articolo 38 – Il Correttore	
L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la	L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la	

<p>preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.</p>	<p>preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.</p> <p>Il Correttore partecipa pienamente alle riunioni dell’Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.</p>	<p><i>Integrazione conseguente alla novità introdotta all’art. 26 c.5 CTS</i></p> <p>Da sempre il correttore partecipava con pieni diritti alle riunioni del magistrato. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha escluso tale possibilità perché “non democraticamente eletto”. Il CTS consente oggi di recuperare questa mancanza.</p>
<p>Articolo – 40</p>	<p>Articolo 39 – La Commissione elettorale</p>	
<p>La Commissione Elettorale è eletta</p>	<p>La Commissione Elettorale è eletta</p>	

dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E' composta da cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:	dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:	
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;	a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;	
b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori;	b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori;	
c) redigere la lista di 6 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;	c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;	

d) redige la lista di 6 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.	d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.	
Le liste devono riportare il nome del Confratello.	Le liste devono riportare il nome del Confratello.	
Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.	Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.	
e) accerta l'identità degli aventi diritto	e) accerta l'identità degli aventi diritto	



al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;	al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;	
f) accerta la regolarità delle deleghe;	f) accerta la regolarità delle deleghe;	
g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.	g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.	
Articolo - 41	Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi	
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il	Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il	

<p>maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà</p>	<p>maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà</p>	
--	--	--

sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.	sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.	
Articolo - 42	Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale	
I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.	I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.	
Articolo – 43	Articolo 42 - – Gratuità delle cariche elettive	
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla	Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla	

<p>base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.</p>	<p>base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.</p> <p>Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.</p>	<p><i>Integrazione importante per evitare il rischio di "concentrazione" in pochi soggetti del potere decisionale e di controllo ed assicurare quindi pieno rispetto della democraticità dell'Ente, secondo i principi del CTS</i></p>
<p>Articolo - 44</p>	<p>Articolo 43 – Riforma dello statuto</p>	
<p>La proposta di riforma dello statuto,</p>	<p>La proposta di riforma dello statuto,</p>	



<p>oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.</p>	<p>oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.</p>	
--	--	--

<p>L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Misericordie. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.</p>	<p>L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua</p>	<p><i>Integrazione necessaria al fine di consentire un corretto esercizio delle funzioni di RETE di cui all'art. 41 CTS</i></p>
---	---	---



	vita associativa.	
Articolo - 45	Articolo 44 - Regolamento generale	
L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.	L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari , i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.	<i>Integrazione conforme alle previsioni dell'art. 25 CTS</i>
Articolo - 46	Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita	
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano	In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano	



<p>possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed</p>	<p>possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia,</p>	
---	--	--



<p>esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Il Delegato non può, comunque, operare per più di dodici mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.</p>	<p>accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.</p>	
--	---	--

	Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	
	Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.	<p><i>Integrazione necessaria al fine di consentire un corretto coordinamento con lo statuto della Confederazione, anch'essa Ets</i></p> <p>Questa norma, a tutela dell'immagine e della tradizione del nostro Movimento, vuole impedire che soggetti non autorizzati approfittino della credibilità del "brend" Misericordie.</p>
Articolo - 47	Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita	
La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se	La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se	

<p>non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 46. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che</p>	<p>non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che</p>	
---	---	--

<p>interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.</p>	<p>interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.</p>	
<p>Articolo - 48</p>	<p>Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio</p>	
<p>A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra Associazione di volontariato con analogha attività istituzionale³ e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o</p>	<p>A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analogha attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le</p>	<p><i>Precisazione ai sensi dell'art. 25 CTS</i></p>

^{3 3} Formula prevista dal decreto MEF 19 novembre 2012, n. 200 per l'agevolazione IMU.



<p>negli accordi degli aderenti, sentite l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salve diversa destinazione imposta dalla legge.</p>	<p>indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.</p> <p>L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-<i>bis</i>, c.c.</p>	<p><i>Precisazione ai sensi dell'art. 25 CTS</i></p>
<p>Articolo - 49</p>	<p>Articolo 49 –Riconoscimento della personalità giuridica</p>	
<p>Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la</p>	<p>Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la</p>	

Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.	
Articolo - 50	Articolo 50 - Norma di rinvio	
Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.	Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.	